

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Disciplinare e Bando di concorso di Progettazione in unico grado: "Realizzazione di un Museo Multisensoriale e Spazio Espositivo di Prodotti Locali".

CIG. Z9B28FF967

Scadenza_16.08.2019 (Proroga)

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura aperta, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso pubblicato sull'albo pretorio non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico".

Non vengono infatti evidenziati i criteri per la stima del compenso ai sensi del D.M. del 17/06/2016 (entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 27 luglio 2016, come previsto dall'art. 9 del decreto stesso) adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

Nel caso in specie infatti non risulta esplicitato il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara, pari a € 15.000,00 che dovrebbe corrispondere, a quanto si legge, all'importo della progettazione di fattibilità tecnico economica.

Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.

Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: "(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

2. Per ciò che concerne la categoria edilizia E.22 (G=1.55), essa appare conforme alla tipologia di intervento descritta. Tuttavia, poiché trattasi della realizzazione di un museo multisensoriale e spazio espositivo di prodotti locali, è plausibile ipotizzare che tra le lavorazioni previste vi

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

saranno anche lavorazioni di tipo impiantistico e/o strutturale che, in quanto tali, non possono essere inglobate all'interno dell'unica categoria di servizi di tipo edilizio, ma devono essere scomputata e gli deve essere assegnato il corretto ID opere. L'importo presunto dei lavori (al netto dell'IVA) dovrà dunque essere ulteriormente suddiviso nelle altre categorie di servizi, presumibilmente afferenti agli ID. opera IA.01-IA.02-IA.03 e, eventualmente, anche S.03 se di pertinenza.

La suddivisione degli importi nelle diverse categorie, oltre ad essere dovuto per la natura stessa dell'intervento, consente all'Amministrazione di valutare concretamente i requisiti che dovranno possedere gli operatori economici che parteciperanno alla procedura di gara e, al contempo, sarà rispettoso del principio, più volte enunciato dalla normativa di settore, in base al quale occorre garantire la massima partecipazione anche ai piccoli medi imprenditori.

3. Dalla lettura del disciplinare, al punto 7 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" si legge che *"I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, pena l'esclusione dalla gara: a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali."*

E ancora a pagina 7, si legge che *"Fermo restando che il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti deve sussistere a far data dalla presentazione dell'Istanza di partecipazione, il vincitore del concorso, se necessario, verrà invitato a completare o a fornire, entro un termine di 10 giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e documenti presentati"*. Ciò significa che il presente bando di concorso obbliga i concorrenti ad essere in possesso dei suddetti requisiti già in fase di partecipazione al concorso. Tale previsione presenta un **forte profilo di illegittimità** in quanto tali requisiti dovranno essere posseduti non all'atto della "partecipazione" al concorso, bensì all'atto dell'affidamento dell'incarico vero e proprio, ossia all'atto dell'assegnazione delle successive fasi progettazione. Infatti l'art. 152 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 afferma che *"il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo (...)".* Ciò è, ulteriormente, ben spiegato dall'ANAC nella relazione AIR di accompagnamento alla prima stesura delle linee guida sull'Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (par. 5.5.3) *"In ordine all'incongruenza circa il dispositivo che offre al vincitore del concorso la possibilità di costituire un RTP per il raggiungimento dei requisiti previsti per i successivi livelli di progettazione (art. 152, c. 5 del Codice), e la mancata previsione della stessa possibilità per tutti i tipi di concorso (art.154, comma 4), in ossequio ad un principio generale di tutela dei piccoli e medi operatori, è da ritenersi sempre ammessa la possibilità di costituire RTP. In verità la formulazione dell'art. 152, comma 5, non riprodotta dall'art. 154 comma 4, è superflua nella misura in cui la possibilità di qualificarsi mediante RTP è genericamente ammessa dall'art. 46, comma 1, lett. a). È da evidenziare, invece, come una corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 152, comma 5 – scevra dalle distorsioni che la prassi applicativa ha, talvolta, prodotto – impone di considerare che la norma non consenta al vincitore del concorso di determinare ex se i requisiti di qualificazione per l'esecuzione, che in ogni caso devono essere predeterminati ex ante dalla stazione appaltante, nel caso in cui questa si determini a contemplare negli atti di*

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

gara l'affidamento dell'esecuzione al vincitore del concorso." Ciò significa che il vincitore del concorso di progettazione ha la possibilità di dimostrare i requisiti, anche mediante RTP o avalimento, successivamente alla fase che vede premiare il progetto di fattibilità tecnico-economica. Tale ipotesi trova spiegazione nella ratio della norma che all'art. 154 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che recita "Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 5. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti." Se il possesso dei requisiti dovesse essere dimostrato già nella fase di partecipazione al concorso, verrebbe meno la partecipazione dei piccoli e/o medi operatori economici. Si chiede pertanto di rettificare il bando al fine di renderlo conforme alla normativa vigente.

4. Si è potuta riscontrare una discrasia tra quanto previsto nel bando di gara e quanto richiesto negli allegati di partecipazione al concorso. Infatti il bando di gara al punto 4.2 afferma che occorre allegare solamente l'istanza di Partecipazione e la copia del documento di identità. Tuttavia tra gli allegati sono presenti delle "schede" la cui compilazione non può essere richiesta in questa fase e che potrebbero generare confusione. In particolare:
- **scheda 4: Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea di candidati.** Il concorrente partecipante al concorso di progettazione non è tenuto a dichiarare in questa fase l'eventuale costituzione di RTP, per le motivazioni già esplicitate al punto precedente della presente nota;
 - **scheda n. 5: Dichiarazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.** Il concorrente partecipante al concorso di progettazione non è tenuto a possedere in questa fase i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, per le motivazioni già esplicitate al punto precedente della presente nota. Si evidenzia inoltre che vengono richiesti requisiti in categoria non contemplate dal bando (I/d, I/g, III/a, III/b, III/c);
 - **scheda n. 6: Offerta spese tecniche.** La normativa non prevede in alcun modo, in questa fase, la presentazione di un'offerta economica per definizione stessa del concorso di progettazione.

Si chiede pertanto di chiarire dunque, in maniera univoca, quale sia la documentazione da presentare all'atto della partecipazione al concorso, eliminando le "schede" non pertinenti.

5. Dalla lettura delle risposte ai quesiti posti dagli operatori economici si è potuto riscontrare che alcuni di loro hanno mostrato perplessità in merito alla garanzia dell'anonimato. Il bando prevede infatti di inviare tutta la documentazione con un'unica PEC e non appare chiaro quale sia il procedimento adottato dal responsabile dell'anonimato che gestirà anche i codici alfanumerici. Si chiede di esplicitare con maggiore chiarezza quale sarà il procedimento nell'ottica di una maggiore trasparenza.

Alla luce delle gravi criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche al bando.

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.